



COMUNE DI TAVENNA

Provincia di Campobasso

Viale Regina Elena, N. 8/A - Tel. 0875/97244 - Fax 0875/97497

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI ESERCITATE IN CHIOSCHI E DEHORS

INDICE GENERALE

Sezione 1 Prescrizioni generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Permesso di costruire e Garanzie
- Art. 3 - Concessione di suolo pubblico
- Art. 4 - Autorizzazione sanitaria
- Art. 5 - Parere preliminare per i nuovi chioschi

Sezione 2 Somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande

- Art. 6 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività
- Art. 7 - Norme igienico sanitarie ed edilizie
- Art. 8 - Tipologie dei chioschi

Sezione 3 Vendita e consumo di frutta e verdura

- Art. 9 - Tipologie dei chioschi

Sezione 4 Vendita di fiori e piante

- Art. 10 - Tipologie dei chioschi

Sezione 5 Vendita libri usati, riviste e giornali

- Art. 11 - Tipologie dei chioschi

Sezione 6 Divieti, sanzioni e revoche

- Art. 12 - Divieti, sanzioni e revoche

ALLEGATO A - Caratteristiche costruttive

ALLEGATO B - Caratteristiche dimensionali

ALLEGATO C - Piano di localizzazione

Sezione 1 - Prescrizioni generali

ART. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le attività commerciali e artigianali di cui alla L. N. 443/85, al D.Lgs. n. 114/98, alla L.R. N. 33/99 e alla L. N. 287/91 e s.m.i., quando queste vengono esercitate in chioschi in aree pubbliche o private, al di fuori di aree mercantili appositamente definite ed istituite.

Tali attività, salvo diverse disposizioni legislative, sono:

- a) somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande;
- b) vendita e consumo di frutta e verdura;
- c) vendita di fiori e piante;
- d) vendita di libri usati, riviste e giornali.

Alle attività sopra elencate e per i generi ad esse connesse è consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare.

Le attività di cui alle lett. a), b), c), d), possono essere svolte in chioschi ubicati in aree private e/o pubbliche.

Il titolare dell'attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti ai sensi delle varie discipline di riferimento, nonché del permesso di costruire, della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione sanitaria, se prevista. E' inoltre necessario, nel caso in cui nei chioschi vengano svolte attività di tipo commerciale, l'autorizzazione al commercio e l'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a seconda delle tipologia di attività che si intende esercitare.

Chioschi e dehors

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) chiosco: una struttura realizzata con tecnologie tali da consentirne l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, posta su spazio privato, pubblico o di uso pubblico ed adibita alle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento, conforme come destinazione e ubicazione a quanto previsto dai piani comunali relativi alla rete di vendita;

b) dehors: uno spazio privato, pubblico o di uso pubblico, appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico, occupato, per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare, dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglimento dei clienti, eventualmente attrezzato con una struttura avente le caratteristiche di cui alla precedente lettera a);

I chioschi e i dehors, possono essere attrezzati esclusivamente in uno dei modi indicati nell'allegato A) al presente Regolamento.

Il titolo abilitativo necessario per realizzare le strutture di cui al presente articolo verrà rilasciato tenuto conto dei criteri, delle direttive e degli elementi di valutazione di cui all'allegato B) al presente Regolamento.

La localizzazione delle strutture di cui al presente regolamento, è quella riportata all'allegato C) al presente regolamento.

Concorrenzialità di domande

In caso di concorrenzialità tra più domande equivalenti si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

ART. 2 - Permesso di Costruire e Garanzie

L'installazione del chiosco o dehors è soggetta al rilascio del permesso di costruire, la cui domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere tutti gli elementi specificati nel Regolamento Edilizio Comunale e più specificatamente :

- il titolo per la disponibilità dell'area (proprietà, uso, concessione), se trattasi di area privata;
- lo stralcio del Pdf ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;
- le copie del progetto con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione dei chioschi o dehors;
- la documentazione necessaria per l'ottenimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada prospiciente, se non comunale, ect...;
- domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;

A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nel presente Regolamento il soggetto autorizzato dovrà presentare un atto di sottomissione "a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento compreso la rimozione del manufatto", nel quale dovrà essere specificata la temporalità dell'istallazione;

L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

ART. 3 - Concessione di suolo pubblico

La concessione di suolo pubblico è inerente al chiosco, al dehors e all'eventuale area di pertinenza. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco con i camminamenti ed eventuali pannelli protetti vento, tende avvolgibili, pensiline e pergole.

Le occupazioni di suolo pubblico, nonché di aree private gravate da servitù di uso pubblico, sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il Settore Finanziario effettua le opportune verifiche della regolarità dei pagamenti dovuti dai titolari degli atti di concessione e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento della Tassa, notifica al titolare del provvedimento, oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto.

Decorso infruttuosamente il termine preindicato, si procederà alla riscossione coattiva nei modi di legge ed alla revoca dell'atto di concessione da parte dell'organo che lo ha rilasciato.

ART. 4 - Autorizzazione sanitaria

Per l'esercizio delle attività commerciali e/o artigianali esercitate in chioschi è obbligatorio essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 - Parere preliminare per i nuovi chioschi o dehors

I soggetti interessati ad iniziare una delle attività previste al precedente art. 1, prima di presentare istanza di rilascio delle autorizzazioni, devono richiedere obbligatoriamente un parere preliminare alla relativa Commissione, composta dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile Settore Commercio.

Detto parere viene espresso entro 30 giorni dall'istanza.

La domanda di cui al comma 1 deve contenere i seguenti dati obbligatori:

- a) estratto di P.d.F.;
- b) documentazione fotografica del luogo;

- c) tavola indicante l'ubicazione del chiosco;
- d) progetto di massima;
- e) relazione preventiva inerente le motivazioni socio-economiche, da valutare in caso di domande concorrenti relative alla stessa località.

Sezione 2 - Somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande

ART. 6 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività

In conformità a quanto stabilisce la L. N. 287/91 e il D.Lgs. n. 114/98 e successive disposizioni, l'interessato deve presentare richiesta di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla Legge n. 287 /91 e dell'iscrizione alla Camera di Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, previa verifica da parte del competente ufficio, del possesso del titolo comprovante la disponibilità dell'area, del permesso di costruire e certificato di agibilità, concessione di suolo pubblico e dell'autorizzazione sanitaria.

ART. 7 - Norme igienico sanitarie ed edilizie

Per i chioschi adibiti alla somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande valgono le norme di cui all'art. 6 ed altresì:

- i chioschi che sono privi di servizio igienico non possono esercitare la propria attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;
- il banco bar deve essere provvisto di lavello approvvigionato dalla rete idrica;
- idonee attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili in regime di temperatura controllata.

ART. 8 - Tipologie dei chioschi

La superficie utile netta massima dei chioschi di cui alla presente sezione dovrà essere di **mq. 40**.

L'attività che verrà svolta, sarà valutata dalla A.S.Re.M. sulla base delle dimensioni e, delle attrezzature possedute e definita in sede di rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

In ogni chiosco, è possibile, previa autorizzazione, l'applicazione di pannelli protetti vento, tenda avvolgibile, pensilina e/o pergola.

Sezione 3 - Vendita e consumo di frutta e verdura

ART. 9 - Tipologie dei chioschi

La superficie utile netta massima dei chioschi di cui alla presente sezione dovrà essere di **mq. 40**.

Sezione 4 - Vendita di fiori e piante

ART. 10 - Tipologie dei chioschi

La superficie utile netta massima dei chioschi di cui alla presente sezione dovrà essere di **mq. 30**.

Sezione 5 - Vendita libri usati, riviste e giornali.

ART. 11 - Tipologie dei chioschi

La superficie utile netta massima dei chioschi di cui alla presente sezione dovrà essere di **mq. 35**.

Sezione 6 - Divieti, sanzioni e revoche

ART. 12 - Divieti, sanzioni e revoche

- A. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco o dehors, se non preventivamente richiesto ed autorizzato.
- B. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **Euro 25,00** a **Euro 500,00** applicata secondo i principi stabiliti nella Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. E' quindi ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'atto di accertata violazione. Ad ogni sanzione amministrativa pecuniaria accede di diritto l'obbligo di cessare il fatto illecito o l'attività abusiva. In caso di particolare gravità o recidiva, cioè qualora sia stata commessa la stessa violazione due volte in un anno, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a venti giorni. La contestazione delle violazioni, nelle forme di legge, compete alle unità operative in servizio attivo di vigilanza appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Provinciale, al Servizio territoriale dell'A.R.P.A., al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.
- C. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività potrà essere revocata nei seguenti casi:
 - I. mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
 - II. sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi senza la prescritta autorizzazione;
 - III. modifica del chiosco, senza la prescritta autorizzazione. Per le attività artigianali o esercitate da produttori agricoli, non in possesso di autorizzazioni commerciali, il Responsabile di Servizio ordina la chiusura nei casi di cui ai precedenti punti I), II), e III).
- D. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il permesso di costruire, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve intendersi decaduta.
- E. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO A)

I chioschi e i dehors, possono essere attrezzati esclusivamente in uno dei seguenti modi:

1. con pedana, di estensione non superiore allo spazio assentito, poggiata sul suolo e sulla quale potranno, nel caso di dehors, essere posizionati anche ombrelloni e fioriere; la pedana dovrà essere realizzata in legno o con altri materiali del tipo a "pavimento galleggiante", tali comunque da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili;
2. con struttura di tipo leggero, ancorata e poggiata sulla pedana come sopra descritta, a un piano, tale da consentire il rapido ed agevole smantellamento senza comportare particolari interventi di ripristino del suolo pubblico; ripristini che, qualora necessari, saranno a carico del soggetto titolare della concessione o dell' autorizzazione;
3. con parapetti o fioriere posti, in modo continuo o discontinuo, lungo il perimetro del dehors o al suo interno nonché con ombrelloni esclusivamente all'interno.

Le relative caratteristiche costruttive devono essere le seguenti:

1. struttura portante: dovrà essere realizzata in legno o in profili metallici verniciati, con sezione ridotta al minimo necessario; dovrà essere ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente; nelle zone storiche è vietato l'uso di profili in alluminio anodizzato in colore "grigio metallico"; per dette zone è comunque preferibile la finitura "brunita";
2. tamponamento perimetrale esterno: per i chioschi dovrà essere realizzato preferibilmente in legno ovvero con pannelli opachi e/o trasparenti, comunque in armonia con i profilati e con il contesto urbano; per i dehors dovrà essere realizzato mediante pannelli in materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile) ovvero mediante fioriere;
3. copertura: sarà realizzata preferibilmente in legno e tegole ovvero tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile o pannelli opachi; dovrà comunque essere regimentata la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso;
4. la quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di + 20 cm dalla quota stradale e l'altezza massima al colmo non può superare ml. 3,50, misurate all'intradosso del solaio di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml. 2,70 ed un'altezza minima di ml. 2,40;
5. le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa;
6. devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili;
7. i manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati.

ALLEGATO B)

1. Il chiosco deve essere realizzato entro le aree private, pubbliche o di uso pubblico delle quali per queste ultime è autorizzata l'occupazione o delle quali si è in possesso di idoneo titolo abilitativo necessario per la collocazione degli stessi.
2. Per il caso di dehors, la superficie massima autorizzabile è pari a **mq. 40,00**, con le seguenti caratteristiche dimensionali:
 - larghezza massima pari alla larghezza del parcheggio antistante l'esercizio (comunque < 4,00 ml.) e lunghezza massima pari a ml. 15,00. Qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree posti davanti ad ingressi condominiali, aree privati soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari, degli esercenti e dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati;

Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

Sia i chioschi che i dehors:

- a) devono avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento ambientale;
- b) non devono costituire intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale esistente non inferiore a ml. 2,00 misurata tra il limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il piano verticale d'ingombro della struttura. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali;
- c) non devono comportare compromissioni per l'identificazione di manufatti architettonici di particolare pregio, singoli e di insieme, e devono garantire una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito;
- d) devono essere progettati da tecnico abilitato il quale dovrà tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi similari contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta di permesso di costruire.

L'efficacia del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di chioschi o di dehors è condizionata al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea o della concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico.

Le eventuali sequenze stagionali di rimozione e ripristino della struttura di cui ai precedenti commi, una volta che il relativo progetto sia stato favorevolmente esaminato, richiedono, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, il solo obbligo di reiterazione della domanda ai fini dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

Qualora la concessione o l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di chioschi e/o dehors venisse annullata o revocata ricorrendone i presupposti di legge, verrà meno anche l'efficacia del corrispondente titolo abilitativo edilizio.

ALLEGATO C)

A) aree pubbliche

<u>Località</u>	<u>tipologia</u>	<u>quantità</u>
Centro Abitato	sez. 2	1
Centro Abitato	sez. 3	1
Centro Abitato	sez. 4	1
Centro Abitato	sez. 5	1
Zona P.E.E.P.	sez. 2	1
Località Confini	sez. 2	1
Santuario di Montelateglia	sez. 4	1
Campo sportivo in località Marzovizza	sez. 2	1

B) aree private

<u>Località</u>	<u>tipologia</u>	<u>quantità</u>
Centro Abitato	sez. 2	2

LEGENDA

- Sezione 2 – Somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande
- Sezione 3 – Vendita e consumo di frutta e verdura
- Sezione 4 – Vendita di fiori e piante
- Sezione 5 – Vendita libri usati, riviste e giornali

